

Crediti documentari



Informatevi approfonditamente sulle diverse forme di credito documentario, le varie combinazioni, le procedure e i rispettivi costi.

Indice

Crediti documentari	1
La procedura di credito documentario	1
Tipologie di credito documentario	2
Le forme di credito documentario	3
Credito documentario	3
Costruzioni particolari nel contesto del credito documentario	4
Commissioni e spese del credito documentario	5

Crediti documentari

Il credito documentario è essenzialmente un impegno con il quale una banca, operando per conto e conformemente alle istruzioni del compratore (ordinante/importatore), oppure per proprio conto, provvede a pagare al venditore (beneficiario/esportatore) un determinato importo in una valuta prestabilita, su presentazione dei documenti prescritti entro la data convenuta.

- Vantaggio per il **venditore** : la sicurezza che la merce consegnata verrà pagata.
- Vantaggio per il **compratore** : la sicurezza che il pagamento avverrà unicamente dietro consegna dei documenti pattuiti.

La procedura di credito documentario

Apertura

Con l'apertura di un credito documentario, il compratore chiede alla banca di rilasciare un impegno di pagamento al venditore. Per poter far questo, il compratore deve disporre presso la banca emittente di averi o di un credito corrispondente.

Al fine di agevolare l'importatore nelle formalità di apertura del credito documentario, il Credit Suisse mette a disposizione un [apposito formulario](#).

Avviso/Conferma

Con l' avviso la banca trasmette il credito documentario al venditore senza alcun impegno. Contestualmente deve esaminare con ragionevole cura l'apparente autenticità del credito documentario da notificare.

Con la conferma la banca trasmette il credito documentario al venditore con il proprio impegno di pagamento.

Modifica

Qualora il testo del credito documentario non corrisponda alle esigenze delle parti, è possibile rettificarlo apportando una modifica.

Utilizzo e accettazione

Per la presentazione devono essere predisposti tutti i documenti previsti; inoltre devono risultare non solo reciprocamente congruenti, ma anche conformi alle condizioni del credito documentario e alle NUU (Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari).

Al fine di agevolare la presentazione dei documenti al venditore, il Credit Suisse mette a disposizione un [apposito formulario \(DE\)](#).

Nel caso di una presentazione conforme alle disposizioni relative al credito documentario, lo stesso viene onorato conformemente alle condizioni menzionate nel credito documentario.

Tipologie di credito documentario

A vista

Nel credito documentario a vista, il pagamento al venditore ha luogo immediatamente alla presentazione dei documenti prescritti presso la banca autorizzata, purché le condizioni del credito siano state adempiute. Alle banche è tuttavia accordato un ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti, che non può comunque eccedere i 5 giorni lavorativi successivi alla loro ricezione.

Pagamento differito

Nel credito documentario con pagamento differito, il pagamento al beneficiario non avviene alla consegna dei documenti, ma a una data successiva stabilita nelle condizioni del credito (senza tratta).

In Estremo Oriente questo tipo di credito documentario è definito anche "Usance L/C".



Accettazione

Nel credito documentario per accettazione il pagamento al venditore non avviene alla presentazione dei documenti, ma a una data successiva stabilita nelle condizioni del credito (con tratta).

Il venditore può richiedere dalla banca che ha accettato la tratta o ad un'altra banca uno sconto e quindi ottenere l'importo cambiario, dedotto lo sconto, in qualsiasi momento dopo la presentazione dei documenti.

Negoziazione

Come stabilito da NUU 600 (Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari, revisione del 2007, art. 2), il credito documentario negoziabile consiste in un acquisto di tratte (tirate su un'altra banca diversa da quella convenuta) e/o di documenti conformi da parte della banca convenuta, sotto prestazione anticipata o acquisizione di un obbligo di prestazione anticipata di denaro a favore del venditore nel o entro il giorno lavorativo bancario in cui deve avvenire il rimborso alla banca convenuta.

A livello internazionale questa tipologia di credito documentario non viene purtroppo interpretata in modo univoco ed è pertanto applicata con modalità difformi.

Tipologie particolari

Trasferibile

Il credito documentario trasferibile è orientato alle esigenze del commercio internazionale. In particolare, consente a un intermediario di trasferire a un fornitore i diritti derivanti da un credito documentario e quindi di condurre in porto affari con un limitato impiego di mezzi propri.

Stand-by

I crediti documentari stand-by sono strumenti analoghi a garanzie che, in virtù del loro carattere documentario, sono disciplinati dalle NUU (Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari). La loro emissione può tuttavia avvenire anche a norma delle [ISP98](#) (International Standby Practices). In caso di mancata fornitura della prestazione garantita il venditore può ricorrere alla garanzia e quindi esigere il pagamento dalla banca, presentandole una dichiarazione attestante l'inadempienza dell'ordinante nonché gli eventuali altri documenti prescritti nel credito documentario.

Rotativo

Se un acquirente richiede la fornitura frazionata della merce ordinata in termini di tempo determinati, stipulando con il venditore un relativo contratto, il pagamento può essere gestito sulla base di un credito documentario rotativo (revolving), che copre di volta in volta il valore delle forniture parziali. In genere la banca s'impegna per il valore totale di queste ultime, ma una frazione di credito diventa esigibile solo ad avvenuto utilizzo di quella precedente (la seconda dopo la prima, la terza dopo la seconda e così via).

Red Clause

Nel credito documentario con "red clause" (credito documentario con anticipazione), il venditore può richiedere alla banca

corrispondente l'anticipo di un determinato importo (pattuito nelle condizioni del credito), generalmente destinato a finanziare la produzione o l'acquisto della merce da fornire nel quadro del credito documentario. L'anticipo viene normalmente versato contro ricevuta e impegno scritto del beneficiario a presentare i documenti di spedizione nei termini e secondo le modalità pattuite.

Green Clause

In questa variante, contrariamente a quella con "red clause", l'anticipo viene concesso se il venditore fornisce non solo relativa quietanza e un impegno scritto a presentare i documenti di spedizione nei termini e secondo le modalità pattuite, ma anche un documento attestante la messa in deposito della merce per l'imbarco. Introdotto al workshop: i vantaggi sono assicurati.

Le forme di credito documentario

Non confermato

Nel caso del credito documentario non confermato, la banca corrispondente si limita ad avvisare l'apertura del credito al beneficiario, senza quindi assumere un impegno di pagamento proprio e senza essere tenuta a onorare i documenti presentati dal venditore. Il venditore può pertanto far capo unicamente alla banca emittente e si assume personalmente il rischio del credere di tale banca, il rischio paese (in base al domicilio della banca) e il rischio di trasferimento.

Confermato

Se conferma il credito documentario (per conto della banca emittente), la banca corrispondente s'impegna nei confronti del venditore a onorare i documenti prescritti presentati in tempo utile. In questo caso il venditore riceve, oltre all'impegno della banca emittente, anche una promessa di pagamento giuridicamente equivalente e autonoma dalla banca corrispondente. Il venditore si assume così il rischio del credere della banca confermatrice e, se tale banca non ha il domicilio nel suo paese, anche il rischio paese (in base al domicilio della banca) e il rischio di trasferimento.

Revocabile

Tutti i crediti documentari - una forma di pagamento consueta al giorno d'oggi - che soggiacciono alle attuali Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari (UCP600) si intendono irrevocabili. In teoria un credito documentario può essere aperto anche come revocabile, ma in pratica questa opzione non viene più attuata per diversi motivi (difficile formulazione, minore sicurezza e così via).

Irrevocabile

Un credito documentario irrevocabile è un impegno fisso della banca emittente a pagare una somma convenuta in caso di regolare adempimento delle condizioni previste. Esso non può essere modificato né annullato senza il consenso del venditore e di tutte le banche impegnate.

Se il venditore intende modificare o annullare singole condizioni del credito, deve richiedere al compratore di conferire un ordine in tal senso alla banca emittente.



Credito documentario

Polizza di carico (B/L)

Si tratta di un'attestazione di imbarco che il vettore (carrier) o un suo rappresentante autorizzato rilasciano per la spedizione della merce imbarcata. In questo documento sono riportate le condizioni determinanti per il trasporto della merce.

Si distinguono tre tipi di polizze di carico

- La polizza di carico a bordo attesta che la merce è stata caricata sulla nave. Sul documento figurano la data d'imbarco e su quale nave la merce è stata caricata.
- La polizza di carico "ricevuta per l'imbarco" attesta unicamente che il vettore ha ricevuto una determinata merce per l'imbarco.
- La polizza di carico diretta (through bill of lading) copre l'intero tragitto di una merce che viene trasbordata da una nave a un'altra o trasportata con mezzi diversi.

La polizza di carico è un titolo di credito

Unicamente chi è in possesso della polizza di carico può disporre della merce. Il documento può essere emesso (intestato) come segue:

- "All'ordine" di una persona fisica o giuridica (polizza di carico all'ordine): il diritto alla merce può essere trasferito mediante girata.
- "A nome" di una persona fisica o giuridica ("straight bill of lading"): il trasferimento deve avere luogo mediante cessione.
- "Al portatore": il possessore dell'originale della polizza di carico ha diritto alla merce. Il trasferimento avviene mediante consegna del documento.

Fattura commerciale

La fattura è il documento attestante il credito pecuniario del venditore nei confronti del compratore. Sovente, per le operazioni d'importazione viene richiesta, accanto alla classica fattura commerciale, anche una fattura ai fini doganali.

Distinta d'imballaggio e distinta pesi


Le distinte d'imballaggio, le distinte pesi così come documenti ufficiali richiesti per accompagnare la merce o quale licenza per l'esportazione e/o l'importazione in determinati paesi (ad esempio EUR, ATR, "Clean report of findings") non sono disciplinati dettagliatamente nelle NUU (Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari). Devono essere emessi conformemente alle condizioni del credito documentario.

Certificati

Certificati di qualità, d'analisi, d'ispezione, ecc.: questi documenti non sono disciplinati dettagliatamente nelle NUU (Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari). Devono essere emessi conformemente alle condizioni del credito documentario ed essere firmati dall'emittente.

Certificato d'origine

Documento attestante l'origine della merce. Può essere emesso da un'organizzazione ufficiale (p. es. la camera di commercio), dal beneficiario o dal fabbricante.



Documento assicurativo

Se il termine di resa convenuto è CIF o CIP, l'obbligo di stipulare una polizza incombe al venditore. Il documento assicurativo (polizza o certificato) comprova l'adempimento di tale impegno. Ai sensi delle NUU (Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari), il documento assicurativo deve coprire al minimo il valore CIF della merce maggiorato del 10% nonché i rischi prescritti nel credito documentario, salvo espliciti accordi di diversa natura.

Certificato emesso dallo spedizioniere

Documento emesso da una società di spedizione attestante la presa in consegna di una determinata merce, con le relative istruzioni, per l'imbarco/il trasporto. Il certificato emesso dallo spedizioniere (Forwarder's Certificate of Receipt - FCR) non è contemplato dalle NUU (Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari) e non ha la valenza di documento di trasporto.

Polizza di carico marittima

La polizza di carico marittimo non negoziabile attesta l'avvenuto imbarco della merce sulla nave; non può essere considerata quale titolo di credito. La sua presentazione non è necessaria per disporre della merce.

Lettera di vettura ferroviaria

Attesta la stipulazione del contratto di trasporto tra mittente e vettore per il trasporto della merce tramite ferrovia.

Conferma di ricezione di un'impresa di trasporti

Attesta la ricezione e la prosecuzione dell'invio della merce da parte di un'impresa di trasporto.

Lettera di trasporto aereo

Conferma la stipulazione del contratto tra vettore e mittente e specifica le condizioni riguardanti il trattamento, la rotta e la consegna della merce.

Lettera di trasporto stradale

Certifica la stipulazione del contratto di trasporto tra mittente e vettore per il trasporto della merce su strada (autocarro).

Lettera di trasporto per vie navigabili interne

Attesta la stipulazione del contratto di trasporto tra mittente e vettore per il trasporto della merce per vie navigabili interne.

Ricevuta postale

Attesta la ricezione e l'ulteriore invio della merce da parte di un ufficio postale.

Costruzioni particolari nel contesto del credito documentario

Può succedere che un intermediario desideri trasferire a un fornitore i suoi diritti derivanti da un credito documentario sebbene le condizioni dello stesso non lo consentano e un possibile trasferimento deroghi alle disposizioni dell'art. 38 NUU (Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari).

In tal caso l'intermediario dispone di due possibilità, che per quanto riguarda l'aspetto sicurezza non sono però sempre equivalenti al credito documentario trasferito; inoltre sono prese in considerazione dalle banche solo a determinate condizioni.

Il credito documentario "back to back"

La banca dell'intermediario apre un controcredito a favore del fornitore sulla sola base di un credito documentario già in essere a favore dell'intermediario (credito di base).

Le NUU non prevedono disposizioni specifiche in merito al credito documentario back to back. In effetti, l'operazione è formata da due singoli crediti documentari, che pur facendo parte della stessa transazione economica rappresentano giuridicamente due operazioni separate.

Cessione del credito documentario

Il beneficiario del credito documentario può cedere a terzi tutto o parte del ricavato del credito documentario (cessione). La banca, su ordine del beneficiario del credito documentario, rimette al beneficiario della cessione una dichiarazione con la quale promette di riconoscergli una determinata somma,

derivante da importi divenuti disponibili in virtù del credito documentario, a condizione che i documenti presentati siano conformi allo stesso. Diversamente dal credito documentario trasferibile, la presentazione dei documenti spetta solo al beneficiario del credito documentario.

Commissioni e spese del credito documentario

Per le operazioni svolte, per il rischio di credito e d'esecuzione sostenuto nonché per i costi dei mezzi propri impiegati vengono applicate commissioni.

Salvo disposizioni contrarie nel credito documentario, le commissioni sono a carico del compratore. Se il credito documentario prescrive che le spese sono a carico di un'altra parte interessata e non del compratore, e se tali spese non possono essere rimosse, quest'ultimo risponde in ultima istanza del loro pagamento (articolo 37 NUU - Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari).

Eccezione: se nelle condizioni per crediti documentari validi e per negoziazione non figurano espressamente accordi diversi, la commissione di pagamento per il credito documentario è a carico del venditore.

Condizioni standard Accreditivi

Export

Avviso	0,10%, minimo CHF 200, massimo CHF 1 500
Commissione di Conferma incluso il periodo per pagamento differito o accettazione	In aggiunta alla tariffa di avviso, conformemente al profilo di rischio in vigore e valido per la banca emittente e nel paese specifico. Minimo CHF 300 per transazione
Anticipi (in aggiunta al costo degli interessi)	CHF 200
Cessione	0,10%, minimo CHF 200, massimo CHF 1 500
Preavviso	CHF 100

Import

Commissione di impegno compreso Apertura incluso il periodo per pagamento differito	0,20% per trimestre Minimo CHF 250 per trimestre o frazione, minimo CHF 500 per transazione
Liberazione merce	CHF 100

Altri costi e commissioni

Controllo documenti incluso pagamento	0,20% Minimo CHF 300 per set di documenti
Sorveglianza pagamento differito/accettazione	CHF 200
Modifica	CHF 200
Discordanze nei documenti	CHF 100
Annullamento o scadenza senza utilizzo	CHF 100
Richiesta/sollecito	CHF 50
Posta e telecomunicazione	Costi effettivi, minimo CHF 25
Prestazioni particolari p.es. Consulenza & Analisi – in base al dispendio	CHF 200 tariffa oraria, minimo CHF 100

Tutte le commissioni sono dovute al momento della prestazione.

I prezzi indicati valgono dal 1.1.2013

Salvo eventuali modifiche di prezzi e servizi.

Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un'offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l'autorizzazione scritta di CS. Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Documentazione d'appoggio e seminario

- **Documentazione d'appoggio**
Manuali, liste di controllo e moduli.
- **Iscrizione al seminario**
Dal seminario introduttivo al workshop: i vantaggi sono assicurati.

La consulenza dei nostri specialisti

La hotline 0800 880 885 vi fornisce informazioni a riguardo da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. Oppure, contattate uno dei nostri tre Trade Finance Service Center in Svizzera.

- [Trade Finance Service Center](#)
- [Modulo di contatto](#)

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

